

Solvetto Francesco

Verbale di Accordo

Il giorno 23 maggio 2019

tra

Poste Italiane S.p.A.

**anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A.,
Poste Pay S.p.A., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR**

e

**SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL,
CONFSA Com.ni, FNC UGL Com.ni**

Premesso che:

- le Parti intendono individuare possibili azioni finalizzate a efficientare la competitività e la produttività dell'Azienda salvaguardando al contempo la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro;
- l'art. 37 del CCNL vigente al comma I comprende quali giorni festivi tutte le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili;
- l'art. 37, comma V, del vigente CCNL prevede che qualora le festività coincidano con la domenica al lavoratore venga riconosciuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari a 1/26 della retribuzione base mensile;
- in data 8 maggio 2019 è stato sottoscritto tra Poste Italiane S.p.A. e le OO.SS. un accordo sindacale finalizzato a consentire al personale della medesima Azienda di optare per la "smonetizzazione" delle festività nazionali del 2 giugno e dell'8 dicembre 2019, coincidenti con la domenica;
- con comunicazione del 15 maggio 2019 le OO.SS. hanno chiesto di estendere la facoltà in parola ai dipendenti delle Società del Gruppo che applicano il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

In via sperimentale per il 2019, con riferimento ai giorni festivi del 2 giugno e dell'8 dicembre, coincidenti con la domenica, viene riconosciuta ai lavoratori delle Società

del Gruppo Poste in rappresentanza delle quali viene sottoscritta la presente intesa la facoltà di fruire - per ciascuna delle suddette festività ed esclusivamente su base volontaria - di un giorno di permesso retribuito, non monetizzabile, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 37 comma V del CCNL.

Ciascuno di tali permessi dovrà tassativamente essere fruito, a giornata intera, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I lavoratori che intendano richiedere il riconoscimento di tali giorni di permesso dovranno comunicarlo alla propria Azienda nelle modalità che saranno tempestivamente indicati da quest'ultima, entro il 30 giugno per la festività del 2 giugno ed entro il 30 novembre per quella dell'8 dicembre.


Al fine di incentivare il ricorso all'istituto in questione, ciascuna Azienda concederà ai propri lavoratori che opteranno per la fruizione di giornate di festività "smonetizzate" ulteriori permessi orari retribuiti, non monetizzabili, in misura pari a due ore per la festività smonetizzata del 2 giugno 2019 e di un'ora per la festività smonetizzata dell'8 dicembre 2019.

Tali permessi orari dovranno tassativamente essere fruiti, anche in misura frazionata, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.


La fruizione di ciascuna delle festività "smonetizzate" nonché degli ulteriori permessi orari concessi dall'Azienda dovrà avvenire, a richiesta del singolo lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio e organizzative aziendali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima delle festività oggetto della presente intesa, nei confronti del personale che abbia optato per la relativa "smonetizzazione" e che abbia già fruito dei permessi sostitutivi si procederà alla trattenuta del relativo trattamento economico dalle ultime competenze.


Poste Italiane S.p.A.




SLC CGIL



SLP CISL



UILposte



FAILP CISA



CONFSAL Com.ni



FCN UGL Com.ni

